

Indennizzo diretto nei casi di società di assicurazione in liquidazione. Annotazione alla sentenza del 11.3.2012 del Giudice di Pace di Pozzuoli

di Ida Tentorio

La sentenza che ci accingiamo a commentare si sofferma sull'ammissibilità o meno della domanda di risarcimento diretto alla luce dell'art 149 del D.L.vo 209/05 (ossia il cosiddetto procedimento di indennizzo diretto) avanzata dal danneggiato nei confronti della propria assicurazione, nell'ipotesi in cui il veicolo del danneggiante al momento del sinistro era coperto per la RCA da una società di assicurazione successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso in esame, l'attore Tizio ha convenuto in giudizio la propria Compagnia di assicurazione, la S.p.a. Zeta, avvalendosi della procedura di risarcimento diretto. Quest'ultima, a sua volta, si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare la domanda inammissibile, per essere la Compagnia di Assicurazione del presunto danneggiante stata posta in liquidazione coatta amministrativa prima dell'instaurazione del predetto giudizio.

Il risarcimento diretto (decreto legge 254/2006) è il nuovo metodo di indennizzo assicurativo, in vigore dal primo febbraio 2007, che prevede che in caso di sinistro stradale sia la stessa assicurazione del danneggiato a rimborsare i danni subiti dal proprio assicurato, sia nel caso di totale ragione che in quello di parziale ragione.

La procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del CdA opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo, nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra le lesioni di lieve entità, ossia lesioni fino al 9% di invalidità permanente.

Il Giudice di Pace di Pozzuoli pronunciandosi su una questione, mai fin d'ora trattata, ha stabilito il principio per cui la predetta procedura non è applicabile poiché il veicolo del presunto danneggiante al momento del sinistro era coperto da una società assicurativa che si trovava prima dell'instaurazione del giudizio in liquidazione coatta amministrativa.

La *ratio* del principio si evince dal fatto che:

- l'art. 149, comma 3 CdA dispone che l'impresa di assicurazione del danneggiato, in seguito alla richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile;
- l'art. 149, comma 6 CdA dispone che l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando in ogni caso la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, così come previsto dalla procedura dell'indennizzo diretto;
- le imprese di assicurazione stipulano tra loro una convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (sistema CARD).

Per tutti questi motivi, è inapplicabile il sistema risarcitorio dell'indennizzo diretto, al caso in esame, in quanto il veicolo del presunto responsabile al momento del sinistro in oggetto era coperto per la RCA con una società, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, non rientrante nel novero delle Compagnie facenti parte del predetto sistema CARD.

Il Giudicante ha, inoltre, chiarito che i sinistri già liquidato dalle imprese gestinarie per conto delle società prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e non più rimborsabili da queste, saranno oggetto di diritto di regresso nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283, comma 5 CdA, mentre i sinistri con responsabilità delle predette società assicurative non ancora liquidati o denunciati successivamente al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa risulteranno di competenza delle imprese designante per territorio per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada.